INNOVATION|VILLAGE®

Piano transizione 4.0

Il Credito di imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design

K for B
KNOW LEDGE BUSI NESS

Piano Transizione 4.0

Il **Piano Transizione 4.0** è il piano di politica industriale del Paese.
Esso prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.

Il relativo decreto attuativo Transizione 4.0, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, dà la possibilità alle imprese di rendere operativi gli investimenti in corso e di pianificare quelli successivi con maggiori certezze e definisce le modalità attuative del nuovo **credito d'imposta** per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Le principali novità:

- Programmazione pluriennale: impegno valido per il triennio 2020-2022
- Unico strumento: un credito di imposta a intensità crescente
- Automatismo delle misure e zero limiti alle compensazioni
- Anticipazione del momento di fruizione del beneficio: il credito fiscale è compensabile già a partire da gennaio dell'anno successivo all'investimento
- Maggiore incentivazione per le competenze, l'economia circolare, il software e i sistemi IT
- Minore incertezza applicativa e semplificazione normativa
- Estensione del CIRS agli investimenti in innovazione e design

Transizione 4.0 Gli strumenti messi in campo

Risorse a disposizione **7 mld €**

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA per R&S, INNOVAZIONE e DESIGN

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L'obiettivo della misura è supportare e incentivare le imprese che investono in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella **formazione del personale** sulle materie aventi ad oggetto le **tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**. Rif. Commi da 210 a 217 legge di bilancio 2020

Stimolare la spesa privata in

Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica e Design

sostenere la competitività delle imprese

favorire processi di transizione digitale, e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale

Riferimenti: **Modifiche inserite nella LEGGE DI BILANCIO 2020 Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Art. 1, Commi da 198 a 209, in vigore dal 01/01/2020

Sostituisce l'attuale disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. 145/2013 (riscritto dalla Legge di Stabilità 2015 e ulteriormente modificato dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2019) in vigore sino al 31/12/2019

Stato: Il decreto attuativo Transizione 4.0 ha definito le attività di ricerca e sviluppo, le attività di innovazione tecnologica, le attività di design e ideazione estetica ammissibili; ha inoltre individuato, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e gli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta; ha determinato infine le spese ammissibili al credito d'imposta.

Lo strumento in sintesi

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, design e in altre attività innovative.

Si tratta di uno degli incentivi finora più utilizzati e apprezzati dalle imprese che investono in ricerca e innovazione, perché **ha carattere automatico e si applica senza distinzione a tutti i settori**.

Per quest'anno le imprese che investono in attività di **ricerca e innovazione** hanno a disposizione **3 nuovi strumenti.** La Legge di Bilancio per il 2020 ha infatti riformulato il vecchio credito di imposta per la ricerca e sviluppo (che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2019) con l'attivazione di 3 diversi crediti di imposta.

✓ Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

✗ Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Credito di imposta
per attività di
Ricerca & Sviluppo

Ricerca & Sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività, svolte in campo scientifico o tecnologico, relative a:

- **ricerca fondamentale**
- **ricerca industriale**
- **sviluppo sperimentale**

Il decreto attuativo Transizione 4.0 ha dettato i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ricerca & Sviluppo - attività ammissibili

Principi e definizioni del Manuale di Frascati dell'OCSE

Ricerca fondamentale

lavori sperimentali o teorici svolti, per l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza applicazioni o usi commerciali diretti

Ricerca industriale

ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un miglioramento di quelli esistenti;

creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche

Ricerca & Sviluppo - attività ammissibili

Principi e definizioni del Manuale di Frascati dell'OCSE

«La ricerca deve essere **nuova**, **creativa**, **incerta**, **sistematica** e **trasferibile**».

Gli **ambiti identificati** nel Manuale di Frascati riguardano:

- Le scienze naturali
- Le scienze ingegneristiche e tecnologiche
- Le scienze medico sanitarie
- Scienze veterinarie e agrarie
- Scienze sociali
- Scienze umanistiche e artistiche

Ricerca & Sviluppo - attività ammissibili

Principi e definizioni del Manuale di Frascati dell'OCSE

NUOVA - Portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione nel settore di riferimento

CREATIVA - Basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi

INCERTA - Non essere sicura dell'esito finale

SISTEMATICA - Essere pianificata e preventivata, sia nel processo che nella registrazione dei risultati

TRASFERIBILE - I risultati, anche quelli negativi, non possono rimanere taciti perché devono garantire l'accrescimento delle conoscenze esistenti

Ricerca & Sviluppo - attività ammissibili

Sviluppo Sperimentale

utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; comprende anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;

- **progetti, disegni e piani**
- altra documentazione, inclusi gli **studi di fattibilità**, purché non siano destinati a uso commerciale;
- realizzazione di **prototipi** e di **progetti pilota**
- **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ricerca & Sviluppo

Voci di spesa ammissibili

- spese di personale
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice di beni materiali mobili e di software
- spese per contratti di ricerca extra muros
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

Ricerca & Sviluppo - spese ammissibili

spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative a **beni materiali mobili** e a **software**

MAX 30% delle spese di personale ammissibili

Ricerca & Sviluppo - spese ammissibili

spese per contratti di ricerca extra muros

Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con **università** e **istituti di ricerca** e **startup innovative** aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali, anche in licenza d'uso, relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale

MAX 1.000.000 di euro

Ricerca & Sviluppo - spese ammissibili

spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti

MAX 20% delle spese di personale ammissibili o delle spese ammissibili per contratti di ricerca extra muros, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste

spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

MAX 30% delle spese di personale o, nel caso di ricerca extra muros, MAX 30% dei costi dei contratti

Ricerca e Sviluppo

Calcolo: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **3 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

(Decreto Rilancio D.L. 34/2020)

Per le regioni del Mezzogiorno l'aliquota sale al

25% per grandi imprese
35% per medie imprese
45% per piccole imprese

N.B. A differenza degli anni precedenti **il beneficio si calcola sul totale delle spese ammissibili** e non sul valore incrementale rispetto alla media del triennio di riferimento 2012-2014.
Inoltre non si prevede **nessun importo minimo di spesa ammissibile** (per la precedente versione vi era una soglia minima di 30.000 euro).

Ricerca e Sviluppo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in **tre quote annuali di pari importo** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Credito di imposta
per attività di
Innovazione, Design e ideazione estetica

Innovazione - attività ammissibili

Principi e definizioni del Manuale di OSLO dell'OCSE

Innovazione

Un'innovazione è l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne

La novità deve giungere sul mercato: ogni nuovo oggetto o processo che rimane a livello di prototipo non è da considerare una innovazione ma piuttosto un'"invenzione". L'innovazione ha luogo nel momento in cui il dispositivo è per la prima volta oggetto di transazione sul mercato.

La novità deve implicare un miglioramento: vi possono essere novità rispetto a situazioni precedenti che non comportano benefici. L'innovazione è invece solo associata a quei cambiamenti che inducono miglioramenti sia nel prodotto sia nelle prestazioni avvicinandoci sempre più ai bisogni dell'utilizzatore.

Sono considerate attività di **innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate a realizzare **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**.
Un bene materiale o immateriale / un servizio / un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, per almeno uno di questi aspetti:

- caratteristiche tecnologiche
- prestazioni
- ecocompatibilità
- ergonomia
- altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi

NO attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Innovazione

beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, per:

- caratteristiche tecniche
- componenti
- materiali
- software incorporato
- facilità d'impiego
- semplificazione della procedura di utilizzo
- maggiore flessibilità
- altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità

processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi rispetto a:

- tecnologie
- impianti, macchinari e attrezzature
- software
- efficienza delle risorse impiegate
- affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali

Innovazione

Voci di spesa ammissibili

- spese di personale
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice di beni materiali mobili e di software
- spese per contratti di innovazione tecnologica affidata a terzi
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

Innovazione - spese ammissibili

spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare

quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative a **beni materiali mobili** e a **software**

MAX 30% delle spese di personale ammissibili

Innovazione - spese ammissibili

spese per contratti di innovazione tecnologica affidata a terzi

le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti

MAX 20% delle spese di personale ammissibili o delle spese ammissibili per contratti di innovazione affidata a terzi, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste

spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

MAX 30% delle spese di personale o, nel caso di innovazione tecnologica affidata a terzi, MAX 30% dei costi dei contratti

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di **design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori:

- tessile e della moda
- calzaturiero
- dell'occhialeria
- orafo
- del mobile e dell'arredo
- della ceramica

per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con il decreto attuativo sono stati dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

Design e ideazione estetica

Attività ammissibili: tutte le attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali:

Elementi e caratteristiche:

- le caratteristiche delle linee
- dei contorni
- dei colori
- della struttura superficiale
- degli ornamenti

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per **i settori** a seguire è ammessa la concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari con elementi di novità (tessuti, materiali utilizzati, loro combinazione, disegni forme, ai colori o altri elementi rilevanti):

- tessile e della moda
- calzaturiero
- dell'occhialeria
- orafo
- del mobile e dell'arredo
- della ceramica

Innovazione/Design e ideazione estetica

Calcolo: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6% della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Credito di imposta
per attività di
Innovazione digitale 4.0
e Transizione ecologica

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **innovazione digitale 4.0** o di **transizione ecologica**, individuati con il decreto Transizione 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Innovazione 4.0 (1/2)

Attività ammissibili: i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione aziendale attraverso l'integrazione e l'interconnessione di fattori – interni ed esterni all'azienda- rilevanti per la catena di valore:

- Soluzioni che consentano **un'integrazione comune** dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (*Digital service backbone*) per l'interconnessione trasparente di hardware e software
- Soluzioni che consentano il **miglioramento della gestione operativa della produzione** mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro
- l'**integrazione**, attraverso tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (*Operations*);
- Soluzioni per la **pianificazione e la simulazione dei processi produttivi**
- Soluzioni per la **definizione e generazione sistematica delle KPI** degli obiettivi aziendali
- soluzioni idonee a **generare *report* di analisi** del funzionamento di risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi

Innovazione 4.0 (2/2)

- Soluzioni con suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle **azioni correttive** in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo
- **Digitalizzazione di processi e prodotti** in ambito manutenzione predittiva macchine, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
- la **digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive**, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera
- Soluzioni con **funzioni real time remote** di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand
- riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di **soluzioni pay per use** di macchine e sistemi di produzione
- soluzioni specifiche di **blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing**, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni precedenti

Transizione ecologica (1/2)

Attività ammissibili: i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare, come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

- progettazione di **prodotti sostenibili** che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità
- realizzazione di **catene del valore a ciclo** chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. **simbiosi industriale**), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche
- soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere **materie prime seconde di alta qualità** da prodotti post-uso

Transizione ecologica (1/2)

Attività ammissibili: i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare, come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

- tecnologie e processi di **disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti** per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente
- soluzioni e tecnologie per **monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato** del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni
- l'introduzione di modelli di business **product-as-a-service** per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali

Come usufruire del **Credito di imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design**

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
la base di calcolo del credito d'imposta sia assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Es. credito di imposta R&S
100% importo del progetto
60% importo contributo agevolato
40% base per il calcolo del credito di imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da:

- **documentazione contabile** predisposta dall'impresa
- **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, e le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a **5.000 euro**.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono redigere e conservare **una relazione tecnica** che illustri le attività svolte in ciascun periodo di imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, con indicazioni dettagliate su:

- **le finalità**
- **i contenuti**
- **i risultati**

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale"
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP
- è un incentivo automatico
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto

Grazie per l'attenzione

Andrea Canonico
Area Innovazione, Ricerca e Sviluppo
Knowledge for Business srl
a.canonico@kforbusiness.it